

<b>DELIBERAZIONE N. 977 DEL 17/09/2020</b>	
<b>OGGETTO:</b> CONVENZIONE TRA GLI IFO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA PER IL TIROCINIO PRE-LAUREA e SPECIALISTICA (D.M. 509/99) E POST LAUREAM PROFESSIONALIZZANTE (V.O. D.M. 509/99 E D.M. 270/04) PER GLI STUDENTI E I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA DELL'AREA PSICOLOGICA.	
Esercizi/o . Centri/o di costo . - <b>Importo presente Atto: € .</b> - <b>Importo esercizio corrente: € .</b> Budget - <b>Assegnato: € .</b> - <b>Utilizzato: € .</b> - <b>Residuo: € .</b> Autorizzazione n°: . Servizio Risorse Economiche: <b>Livio Cardelli</b>	STRUTTURA PROPONENTE  <b>UOC A.A.G.G. e Legale</b> Il Dirigente Responsabile  <b>Fabio Andreasi Bassi</b>  Responsabile del Procedimento  <b>Salvatore Spina</b> L'Estensore  <b>Anna Maria Pollioni</b> Proposta n° DL-932-2020
<b>PARERE DEL DIRETTORE SANITARIO</b> Positivo Data 15/09/2020 IL DIRETTORE SANITARIO <b>Branka Vujovic</b>	<b>PARERE DEL DIRETTORE AMMINISTRATIVO</b> Positivo Data 15/09/2020 IL DIRETTORE AMMINISTRATIVO <b>Laura Figorilli</b>
Parere del Direttore Scientifico IRE <b>Gennaro Ciliberto</b> data 14/09/2020 Positivo Parere del Direttore Scientifico ISG <b>Aldo Morrone</b> data 14/09/2020 Positivo	
La presente deliberazione si compone di n° 5 pagine e dei seguenti allegati che ne formano parte integrante e sostanziale: - allegato convenzione sapienza tirocini area psicologica pag.4	

***Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale***

- Visto il decreto legislativo del 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;
- Visto il decreto legislativo del 16 ottobre 2003, n. 288;
- Vista la legge della Regione Lazio del 23 gennaio 2006, n. 2;
- Premesso che con deliberazione n. 504 del 20.06.2017 è stata stipulata una convenzione tra gli IFO e l'Università degli Studi di Roma la Sapienza per il tirocinio pre-laurea e specialistica (d.m. 509/99) e post lauream professionalizzante (v.o. d.m. 509/99 e d.m. 270/04) per gli studenti e i laureati dei corsi di laurea dell'area psicologica, della durata di 3 anni e con scadenza 22.06.2020; che con nota del 15.07.2020 l'Università degli studi di Roma la Sapienza ha chiesto agli IFO di rinnovare la predetta convenzione;
- Considerato che l'art. 1 del D.M. 13.1.1992 n. 239 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati nei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia, che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio post-lauream può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche;
- che al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24.6.1997, n. 196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962, n. 1859;
- che l'Università assicura i tirocinanti contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile verso terzi, presso compagnie assicurative operanti nel settore e che la copertura assicurativa dovrà comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori degli IFO ma rientranti nel progetto formativo;

che l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor in veste di responsabile didattico-organizzativo e da un responsabile aziendale designati dagli IFO;

che, durante lo svolgimento del tirocinio, il tirocinante è tenuto a svolgere le attività previste dal progetto formativo, a rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro ed a mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio;

Visto il parere favorevole, espresso con mail del 25.08.2020, del Responsabile del Servizio di Psicologia degli IFO;

Attestato che il presente provvedimento, a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 01 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Attestato in particolare, che il presente provvedimento è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

### **Propone**

per i motivi di cui in narrativa che si intendono integralmente confermati di:

- rinnovare la “convenzione tra gli IFO e l'Università degli Studi di Roma la Sapienza per il tirocinio pre-laurea e specialistica (d.m. 509/99) e post lauream professionalizzante (v.o. d.m. 509/99 e d.m. 270/04) per gli studenti e i laureati dei corsi di laurea dell'area psicologica”, alle condizioni descritte nell'allegato al presente provvedimento di cui forma parte integrante e sostanziale;
- prendere atto che la convenzione in parola avrà una durata di 5 anni decorrenti dalla data di sottoscrizione.

La UOC Affari Generali e Legale e la UOC curerà tutti gli adempimenti per l'esecuzione della presente deliberazione.

**Il Dirigente della UOC A.A.G.G. e Legale**

**Fabio Andreasi Bassi**

## Il Direttore Generale

Visto il decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 502 e successive modificazioni ed integrazioni;

Visto il decreto legislativo 16 ottobre 2003, n. 288;

Vista la legge regionale 23 gennaio 2006, n. 2;

In Virtù dei poteri conferitigli dal Presidente della Regione Lazio con Decreto del 23 novembre 2016, n. T00248;

Preso atto che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo, attesta che lo stesso a seguito dell'istruttoria effettuata, nella forma e nella sostanza è totalmente legittimo e utile per il servizio pubblico, ai sensi della legge 14 gennaio 1994, n. 20 art. 1 e successive modifiche, nonché alla stregua dei criteri di economicità e di efficacia di cui alla legge 7 agosto 1990, n. 241 art. 1, primo comma come modificata dalla legge 11 febbraio 2005, n. 15;

Preso atto altresì che il Dirigente proponente il presente provvedimento, sottoscrivendolo attesta, in particolare, che lo stesso è stato predisposto nel pieno rispetto delle indicazioni e dei vincoli stabiliti dai decreti del Commissario ad acta per la realizzazione del Piano di Rientro dal disavanzo del settore sanitario della Regione Lazio;

Visto il parere favorevole del Direttore Amministrativo e del Direttore Sanitario Aziendale;

ritenuto di dover procedere;

### Delibera

di approvare la proposta così formulata concernente *“CONVENZIONE TRA GLI IFO E L'UNIVERSITA' DEGLI STUDI DI ROMA LA SAPIENZA PER IL TIROCINIO PRE-LAUREA e SPECIALISTICA (D.M. 509/99) E POST LAUREAM PROFESSIONALIZZANTE (V.O. D.M. 509/99 E D.M. 270/04) PER GLI STUDENTI E I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA DELL'AREA PSICOLOGICA.*” e di renderla disposta.

**Il Direttore Generale**

**Dott. Francesco Ripa di Meana**

Documento firmato digitalmente ai sensi del D.Lgs 82/2005 s.m.i. e norme collegate



FACOLTÀ DI MEDICINA  
E PSICOLOGIA

**SAPIENZA**  
UNIVERSITÀ DI ROMA



### *Facoltà di Medicina e Psicologia*

## **CONVENZIONE PER IL TIROCINIO PRE-LAUREA e SPECIALISTICA (D.M. 509/99) E POST LAUREAM PROFESSIONALIZZANTE (V.O. D.M. 509/99 E D.M. 270/04) PER GLI STUDENTI E I LAUREATI DEI CORSI DI LAUREA DELL'AREA PSICOLOGICA.**

L'Università degli Studi di Roma "Sapienza" – Facoltà di Medicina e Psicologia, con sede in Roma, Via dei Marsi n. 78, c.f. 80209930587, d'ora in poi denominata "Università", rappresentata dal Prof. Fabio Lucidi, nato a Hong Kong il 01. 12.1965.

E

L'IFO – Istituti Fisioterapici Ospitalieri, con sede legale in Roma, Via Elio Chianesi n. 53, cap 00144, codice fiscale 02153140583, d'ora in poi denominata "Azienda/Ente" rappresentata dal Direttore Generale Dott. Francesco Ripa di Meana, nato a Roma il 02/05/1951.

### **Premesso che:**

- l'art. 1 del D.M. 13.1.1992 n. 239 stabilisce che all'Esame di Stato per l'esercizio della professione di psicologo sono ammessi i laureati nei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia, che abbiano compiuto il tirocinio pratico post-lauream e che tale tirocinio post-lauream può essere effettuato presso strutture pubbliche o private ritenute idonee dalle autorità accademiche;
- al fine di agevolare le scelte professionali mediante la conoscenza diretta del mondo del lavoro e realizzare momenti di alternanza tra studio e lavoro nell'ambito dei processi formativi, i soggetti richiamati all'art. 18, comma 1, lettera a) della Legge 24.6.1997, n.196 possono promuovere tirocini di formazione ed orientamento in impresa a beneficio di coloro che abbiano già assolto l'obbligo scolastico ai sensi della Legge 31.12.1962, n. 1859;
- l'art. 6 del D.P.R. 328/01 affida a una convenzione stipulata tra gli Ordini e le Università l'indicazione delle modalità di organizzazione del tirocinio;
- il Consiglio di Amministrazione dell'Università "Sapienza" ha approvato, nella seduta del 6.10.98, il testo regolamentare delle convenzioni con Enti pubblici e privati, presso cui favorire stages e tirocini di formazione;
- visti i criteri indicati dalla Commissione paritetica Ordine/Università prevista dal punto 13 della convenzione sopraindicata:

### **CONVENGONO QUANTO SEGUE:**

#### **Art. 1**

L'Azienda/Ente si impegna ad accogliere presso le sue strutture un numero da definire semestralmente di tirocinanti in tirocinio di formazione ed orientamento (ai sensi dell'art. 18 della Legge 24.6.1997, n. 196).

Tutti i servizi e/o settori in cui operino organicamente uno o più psicologi, e che comunque svolgono attività di rilevanza psicologica, sono riconosciuti dalle Autorità Accademiche come strutture idonee allo svolgimento del tirocinio pratico pre e post-lauream.

## Art. 2

Le parti convengono che la presente convenzione, relativa alle attività di tirocinio pre e post-lauream, non può dare luogo ad alcun rapporto di impiego né libero professionale, e non può dare titolo di precedenza nelle procedure adottate dall'Azienda/ Ente per la copertura di nuovi posti del profilo professionale di Psicologo.

## Art. 3

L'Azienda/Ente prende atto che il tirocinio pratico post-lauream ha la durata di un anno e si articola in due semestri consecutivi fissati dal D.M. 13.1.1992, n. 239 con inizio 15 marzo o 15 settembre di ogni anno.

I due semestri dovranno riguardare attività psicologiche relative a due delle seguenti aree:

- Psicologia generale
- Psicologia clinica

Durante lo svolgimento del tirocinio l'attività di formazione ed orientamento è seguita e verificata da un tutor designato dall' Azienda/Ente in veste di responsabile didattico-organizzativo, e da un responsabile aziendale, indicato sempre dall' Azienda/Ente.

In ottemperanza a quanto previsto nel Regolamento Tirocini dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia, il tutor deve essere uno psicologo iscritto all'Albo Professionale, da almeno 3 anni e facente parte dell'organico dell'Azienda- Ente.

Le attività e le presenze dei tirocinanti dovranno essere documentate nel libretto personale, scaricabile on line, debitamente firmato dal tutor designato dall'Azienda/Ente che si assume la responsabilità formativa e dal responsabile della Struttura interessata.

## Art. 4

L' Azienda/Ente prende atto che il tirocinio pre-lauream e/o specialistica (D.M. 509/99) ha la durata massima di un semestre e può avere inizio in qualsiasi momento dell'anno. L'attività di tirocinio, definita in base a specifici progetti di formazione tenendo conto delle competenze professionali specifiche richieste dai singoli corsi di laurea e delle attività della struttura stessa, è seguita da un tutor designato dall' Azienda/Ente. Il tutor ha il compito di verificare l'andamento del tirocinio e coordinare la partecipazione dello studente alle attività individuate per il tirocinio. Qualora tale tutor non fosse uno psicologo iscritto all'Albo Professionale da almeno 3 anni, sarà compito della Commissione Tirocini individuare, tra i docenti del Corso di Laurea frequentato dallo studente, anche un *supervisore del tirocinio* che parteciperà alla definizione del progetto di formazione e alla valutazione della sua realizzazione.

Alla fine dell'attività formativa, l'Azienda/Ente consegnerà al tirocinante un attestato di frequenza con la firma del Responsabile aziendale e del tutor designato dall' Azienda/Ente, con l'indicazione delle ore svolte dal tirocinante.

Sarà compito degli studenti consegnare tale attestato alla Segreteria Studenti dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia per gli adempimenti amministrativi.



### **Art. 5**

Per ciascun tirocinante, inserito in Azienda/Ente in base alla presente convenzione, viene predisposto un progetto formativo contenente:

- il nominativo del tirocinante;
- il Corso di Laurea frequentato (solo nel caso del tirocinio pre-lauream e/o specialistica);
- il nominativo del tutor (e, ove presente, del supervisore universitario);
- il periodo di svolgimento del tirocinio;
- le aree dei due semestri di tirocinio (solo nel caso di tirocinio post-lauream);
- obiettivi e modalità di svolgimento del tirocinio;
- gli estremi identificativi delle assicurazioni INAIL e per la responsabilità civile;
- gli obblighi del tirocinante.

Nel caso del tirocinio pre-lauream e/o specialistica tale progetto formativo dovrà essere firmato dal Responsabile aziendale della struttura che accoglie il tirocinante e presentato contestualmente alla domanda di tirocinio che lo studente presenterà, secondo le scadenze previste, all'Ufficio Tirocini dei Corsi di Laurea dell'area psicologica della Facoltà di Medicina e Psicologia.

### **Art. 6**

Durante lo svolgimento del tirocinio e di orientamento il tirocinante è tenuto a:

- svolgere le attività previste dal progetto formativo e di orientamento;
- rispettare le norme in materia di igiene, sicurezza e salute sui luoghi di lavoro;
- mantenere la necessaria riservatezza per quanto attiene ai dati, informazioni o conoscenze in merito a processi produttivi e prodotti, acquisiti durante lo svolgimento del tirocinio.

### **Art. 7**

L'Azienda/Ente si impegna ad applicare ai tirocinanti la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza di cui al D. Lgs. N. 81/2008 e successive modificazioni.

### **Art. 8**

Le parti convengono che l'Azienda/Ente può decidere in piena autonomia le modalità di selezione e il numero di tirocinanti da accogliere ogni semestre/anno, nel rispetto delle normative vigenti.

### **Art. 9**

L'Università assicura il/i tirocinante/i contro gli infortuni sul lavoro presso l'INAIL, nonché per la responsabilità civile presso compagnie assicurative operanti nel settore.

La copertura assicurativa dovrà comprendere anche le attività svolte dai tirocinanti al di fuori dell'Azienda/Ente, ma rientranti nel progetto formativo.





In caso di incidente durante lo svolgimento del tirocinio, l'Azienda/Ente si impegna a segnalare l'evento, entro i tempi previsti dalla normativa vigente, agli istituti assicurativi (facendo riferimento al numero della polizza sottoscritta dal soggetto promotore) ed all'Università.

Gli Psicologi in formazione dovranno comunque adempiere a ogni altra indicazione impartita dall'U.O.C. Direzione Medica di Presidio dell'IFO, secondo la normativa vigente in materia di igiene e sicurezza sul lavoro.

Gli Psicologi in formazione potranno accedere agli IFO solo dopo effettuazione di test molecolare per la ricerca del COVID-19 con esito negativo, fino al termine della fase epidemica o endemica, sulla base delle indicazioni di Regione Lazio, Governo, Ministero della Salute.

#### **Art. 10**

Il trattamento dei dati personali forniti dai soggetti interessati in relazione alle attività previste nella presente convenzione e nell'ambito del perseguimento dei propri fini istituzionali, avviene nel rispetto delle disposizioni del Regolamento UE 679/2016 (General Data Protection Regulation, di seguito GDPR), ivi comprese quelle relative alle modalità di esercizio dei diritti dell'interessato. I tirocinanti in formazione professionalizzante che accederanno alle strutture messe a disposizione dall'Azienda/Ente, sono tenuti alla riservatezza su tutte le informazioni di cui possono venire a conoscenza durante lo svolgimento della loro attività.

#### **Art. 11**

La presente convenzione, redatta e sottoscritta in forma digitale in conformità al disposto dell'art.15 legge 241/1990, come modificato dal decreto-legge 23 Dicembre 2013, n.145 convertito dalla legge 21 Febbraio 2014, n. 9, decorre dalla data di sottoscrizione del presente disciplinare, ha la durata di tre anni ed è rinnovabile per un uguale periodo di tempo, previo accordo scritto tra le parti. Ciascuna delle parti ha facoltà di recedere dalla stessa con un preavviso di almeno sei mesi da effettuarsi mediante lettera raccomandata A/R.

#### **Art.12**

La convenzione è altresì soggetta all'imposta di bollo sin dall'origine che verrà assolta in modo virtuale ai sensi di quanto disposto dall'Art.6 del D.M. 17.06.2014.

Le spese di bollo sono a carico dell'Università degli Studi di Roma "Sapienza", che provvede virtualmente come da autorizzazione n. 87826 del 10/11/2016.

.....  
(timbro e firma per l'Università)

(data) .....

.....  
(timbro e firma per l'Azienda/Ente)

